



IL CONSULENTE RISPONDE

n.1

30/04/2014

Chiarimenti riguardo l'imposta di bollo (marca da bollo) d'apporte sulle ricevute d'importo superiore a €77,47:

D: Le ASD sono esenti o meno dall'apporte la marca da bollo da € 2,00?

R: Non vi è esenzione. Dovrà applicare la marca da bollo di € 2,00 sull'originale di ogni ricevuta superiore a € 77,47.

D: La data di emissione deve corrispondere a quella dell'effettivo incasso della quota?

R: La data di emissione della ricevuta deve essere il 31.12.2013 o anche successiva (cioè nel 2014).

D: La marca da bollo deve riportare data di emissione antecedente la data della ricevuta o è ininfluenza?

R: Può essere anche anteriore. Marche da bollo con data posteriore a quella della ricevuta la rendono irregolare.

L'omissione dell'imposta di bollo o l'applicazione di una marca con data posteriore a quella della ricevuta prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola ricevuta considerata irregolare, da una a cinque volte l'importo della marca, oltre all'importo della marca che sarà comunque dovuto.

Spesometro:

D: Le ASD che hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/91, sono tenute alla compilazione dello "Spesometro"?

R: Sì

In risposta al quesito formulato si fa presente che il provvedimento attuativo che prevede l'obbligo dell'adempimento in esame dispone che la comunicazione è obbligatoria indipendentemente dai criteri adottati per la liquidazione dell'imposta. Pertanto le associazioni che hanno optato per il regime di cui alla Legge 16.12.1991 n. 398 sono tenute a trasmettere lo "spesometro"

Statuto ASD e sede legale:

D: Nello Statuto di una Società viene indicata come sede legale una provincia diversa da quella dove effettivamente viene svolta l'attività (negli impianti sportivi così come nelle scuole).

E' possibile richiedere contributi dalla provincia nella quale si svolge l'attività senza apportare modifiche statutarie?

R: Come noto, le ASD possono avere una sede operativa in luogo diverso dalla sede legale .

La sede legale è il luogo in cui dall'atto costitutivo essa risulta avere il centro dei propri affari.

Il concetto di "centro degli affari" può essere ricondotto al mero luogo di notifica della corrispondenza legale e la sede legale può essere anche una casella postale.

La legge fa dipendere determinati effetti riguardo al luogo in cui è stabilita la sede legale, quindi è a questa che si deve fare riferimento per gli effetti giuridici.

La ASD quindi non può considerarsi "ASD di altra provincia a tutti gli effetti". Se poi la regolamentazione della provincia in tema di contributi permetta di fare riferimento alla sede operativa in alternativa alla sede legale è a questa che si dovrà fare riferimento.

Iscrizione al Registro Nazionale del CONI:

D: In una Polisportiva nella quale operano diverse Sezioni è sufficiente un'unica iscrizione al Registro Nazionale del CONI o ciascuna Sezione deve procedere singolarmente affinché sia regolarmente iscritte al Registro?

Inoltre, quale referente deve essere inserito nel Registro? Il Responsabile della Polisportiva o quello della singola Sezione?

R: Il termine "Polisportiva" si riferisce, normalmente, ad una Associazione Sportiva, riconosciuta o no, caratterizzata dallo svolgimento di diverse discipline sportive. La Polisportiva si costituisce quindi secondo le fattispecie tipiche delle Associazioni. Può essere composta da persone fisiche associate o avere natura di Associazione di secondo livello, dove gli associati sono altre associazioni Sportive, ognuna delle quali pratica uno specifico sport.

Nel primo caso, la Polisportiva può essere suddivisa in sezioni, dotate o meno di autonomia finanziaria, ma comunque tenute alla redazione di un unico bilancio consolidato.

Nei confronti delle varie Federazioni Sportive Nazionali risponde l'organo amministrativo della Polisportiva. Può essere nominato un responsabile o un coordinatore di sezione, che risponde del proprio operato al consiglio direttivo della polisportiva. L'assemblea dei soci è formata da tutte le persone fisiche socie, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Tutti i diritti sportivi e le conseguenti responsabilità dell'attività delle singole sezioni ricadono, comunque, in capo al Consiglio Direttivo della Polisportiva. Il riconoscimento ai fini sportivi avviene per ogni singola sezione che lo richiede utilizzando la seguente denominazione "Polisportiva XXXXX Dilettantistica sezione yyyyy".

Nel secondo caso, invece, ogni singolo associato, a sua volta dotato di soggettività, ha una propria affiliazione. Della propria attività risponde esclusivamente la compagine associativa dell'Associazione aderente mentre il bilancio della Polisportiva è formato, esclusivamente, dai proventi propri dell'ente. Tale soluzione si percorre, di solito, nella gestione di un impianto sportivo, dove le varie Associazioni che lo utilizzano si riuniscono per ottenere dall'ente proprietario la delega alla gestione dello stesso.

Il caso prospettato appare un "commistione" delle due fattispecie, e l'informazione non consente di dirimere quale sia l'impostazione formale attuata. Maggiori approfondimenti sarebbero possibili attraverso la disamina della relativa documentazione.